



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA SINDACALE

<p>N 3 Data 11-02-2019</p>	<p>OGGETTO: MISURE ATTE A PREVENIRE E CONTRASTARE IL DEGRADO URBANO, TUTELARE LA SICUREZZA URBANA E L'INCOLUMITA' PUBBLICA</p>
---------------------------------------	---

IL SINDACO

Premesso che:

- nel territorio della città di Urbino, nonostante le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Urbana e le misure organizzative predisposte per il contrasto e la prevenzione degli effetti distorsivi della “movida”, persiste una situazione di grave degrado urbano oltre a crescenti problemi di ordine pubblico;
- tali criticità sono aggravate dalla presenza nella zona di attività commerciali e pubblici esercizi che praticano la vendita, anche per asporto, di bevande anche in orario serale;
- i fenomeni sopra descritti stanno ingenerando un progressivo degrado urbano e la percezione di una crescente insicurezza sociale che rende difficoltosa la vita dei residenti e dei cittadini in genere;
- che la presenza dei suddetti episodi è, nella maggior parte dei casi, conseguenza immediata e diretta del consumo prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche, derivante dalla vendita e somministrazione delle stesse fino a tarda ora;

Considerato che è volontà dell'Amministrazione comunale di Urbino adottare tutte le misure necessarie e idonee a contrastare efficacemente le cause del degrado e del pericolo per la sicurezza urbana venutesi a creare nell'area indicata;

Viste le precedenti Ordinanze Sindacali poi introdotte nel Regolamento Comunale con le quali si è disciplinato il consumo delle bevande alcoliche al di fuori dei locali pubblici;

Preso atto che si sono contestati numerosi verbali di violazione al regolamento comunale riguardante l'uso ed il trasporto di bevande alcoliche e che quindi, al fine di tutelare le fasce di età maggiormente esposte al rischio etilico e per meglio contrastare efficacemente la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, è necessario emettere una nuova Ordinanza Sindacale che disciplini in maniera più restrittiva la vendita e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche anche all'interno degli esercizi pubblici;

Preso atto che nei mesi scorsi si sono verificati casi di danneggiamenti e risse in ore notturne nei pressi dei locali pubblici che somministrano bevande alcoliche;

Atteso che il D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 attribuisce al Sindaco la responsabilità dell'amministrazione del Comune e le competenze quale rappresentante della comunità locale;

Visti:

- l'articolo 7 bis del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, in materia di apparato sanzionatorio nel caso di violazione delle Ordinanze e dei Regolamenti Comunali;
- la Legge 24 Novembre 1981 n. 689 e il relativo D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571;

- il Decreto Legge 23 Maggio 2008 n. 92 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito con modificazioni con Legge 24 Luglio 2008 n. 125;
- la Legge Regionale Marche nr. 27/2009;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Visto l'art. 50, comma 5 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 così come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017 che testualmente cita: [...] le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, *anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*;

Visto l'art. 54, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e l'art. 54 c.4 bis così come modificato dall'art. 8 c.1 lettera b) del D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017 che

testualmente cita: “i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, [...] *ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti*”;

Visto l'art.54 comma 6 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 che testualmente cita: “[..] *per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici [..] adottando provvedimenti di cui al comma 4*”;

Visto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell'art.54 comma 4;

Ritenuto necessario, in vista di un'apposita regolamentazione futura, adottare un ulteriore provvedimento limitativo della vendita (anche per asporto), somministrazione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;

Ritenuto che le motivazioni di pubblico interesse sopra illustrate giustifichino l'adozione del presente provvedimento, garantendo il giusto bilanciamento tra l'esigenza di tutelare, da una parte, il decoro urbano, la tranquillità dei cittadini e dall'altra il dovere di garantire la libertà di iniziativa economica;

Preso atto delle considerazioni emerse alla riunione del 17 gennaio 2019 in presenza dei commercianti, del Sindaco, della Polizia Locale e delle forze di polizia;

Preso atto altresì che, sulla base della giurisprudenza sopra citata, l'indicazione degli orari in cui viene imposto il divieto di vendita (anche per asporto), somministrazione e consumo su tutto il territorio comunale non confligge con le caratteristiche proprie delle ordinanze contingibili ed urgenti;

Atteso che il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3644/C del 28.10.2011 al punto 4 nel trattare gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287 del 1991, come modificata dal D. L.vo n. 50 del 2010, ha precisato “[..] di ritenere che eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a *limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela* (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare “danno alla

sicurezza, indispensabili per la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa ad all'attività economica privata ammissibili, dall'art.3 comma 1 del decreto legge 13.08.2011 n.138 convertito con modificazioni dalla legge 14.09.2011 n. 148;

Ritenuto, altresì, che le specifiche caratteristiche del tessuto urbano del Comune di Urbino richiedono una opportuna limitazione dell'orario di apertura dei pubblici esercizi in orario notturno al fine di tutelare la quiete pubblica e per motivi di pubblica sicurezza, mentre è demandata alla libera scelta dell'operatore commerciale la totale chiusura domenicale, festiva e la giornata di chiusura infrasettimanale nel rispetto della normativa vigente;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 54 commi 4 e 4bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, nel testo modificato dall'articolo 8, primo comma, del D.L. 20 Febbraio 2017, convertito nella Legge 18 Aprile 2017 n. 48, **la chiusura dalle 2,00 alle 5,00** di mattina di tutti i pubblici esercizi specificati nel punto successivo in tutto il territorio comunale in tutti i giorni della settimana, **tranne per i festivi** in cui la chiusura obbligatoria è **posticipata alle 2,30** del mattino (orario chiusura 2:30-5:00).

Rientrano nella limitazione, oltre ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e i pubblici esercizi ex articoli 86 e 88 TULPS, quali sale da gioco e raccolta scommesse, tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare, compresa la vendita-somministrazione in appositi locali o mediante distributori automatici, gli artigiani del settore alimentare, quali take away, piadinerie, rosticcerie-friggitorie, gastronomie, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e comunque chiunque risulti legittimato e/o autorizzato alla vendita di bevande alcoliche come circoli privati;

Sono escluse le discoteche e le attività temporanee, stagionali o permanenti di pubblico spettacolo con intrattenimento danzante che hanno sede fuori dalle mura del centro storico di Urbino, la cui chiusura è posticipata alle ore 2,30 nei giorni feriali e le ore 3,00 nei giorni festivi.

Sono altresì escluse da qualsiasi chiusura le strutture ricettive di qualsiasi genere (hotel, b&b, agriturismo ecc...).

Tutti i Pubblici Esercizi, circoli privati ed attività commerciali meglio descritti al punto precedente ove l'apertura del locale permane oltre le ore 20,00 hanno l'obbligo di esporre all'interno del locale, in modo che sia facilmente visibile e leggibile, una copia dell'avviso che viene allegata al presente provvedimento e che, per tale motivo, ne diviene parte essenziale e sostanziale.

Rimane la possibilità dell'Amministrazione Comunale in occasione di particolari eventi organizzati o patrocinati dalla stessa di prevedere deroghe alla presente ordinanza.

DISPONE

Ai sensi dell'articolo 7 bis del D. L.vo 267/2000, ferma restando l'applicazione di eventuali altre norme vigenti, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) in ordine all'inottemperanza per omessa chiusura del pubblico esercizio: sanzione da 154 a 1032 euro (art. 10 comma 2 della Legge n.287/1991), pagamento in misura ridotta di euro 308,00 e con la eventuale sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 3 mesi, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Legge 287/1991 che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all' art. 17 quarter del TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 n.773;

b) in ordine all'inottemperanza dell'obbligo di esposizione all'interno del locale, in modo che sia facilmente visibile e leggibile per tutti i pubblici esercizi meglio descritti in precedenza, di una copia dell'avviso allegata alla presente ordinanza indicante l'orario di chiusura: sanzione da euro 25 a 500 pagamento in misura ridotta € 50,00 (art. 7bis comma 1bis del D. Lgs n. 267/00).

Restano salve le sanzioni previste per le violazioni in materia di ubriachezza previste dal Codice Penale e dal Regolamento di Polizia Urbana (art. 34 e 34bis).

Il presente provvedimento è valido da data odierna fino a venerdì 12 aprile 2019 compreso.

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio online;
- resa nota attraverso il sito internet del Comune di Urbino, i mezzi di comunicazione e di stampa;
- trasmessa per gli ambiti di propria competenza alla Polizia Municipale di Urbino;
- trasmessa al Prefetto ai sensi dell'art. 54 c. 9 del D.Lgs 267/00

AVVERTE

Che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni (60) o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.

Il Sindaco





COMUNE DI URBINO

AVVISA CHE L'ORDINANZA SINDACALE n. 3
valida dal 11 febbraio 2019 fino al 12 aprile 2019

PREVEDE

LA CHIUSURA DI TUTTI I PUBBLICI ESERCIZI
DALLE 2,00 ALLE 5,00 DEL MATTINO
(NEI GIORNI FESTIVI DALLE 2,30 ALLE 5,00)

Per discoteche ed attività di pubblico spettacolo con intrattenimento danzante con sede fuori le mura del centro storico la chiusura è dalle 2,30 alle 5,00 (nei giorni festivi dalle 3,00 alle 5,00)

Rimangono vigenti l'**art. 34 e 34bis** del Regolamento Comunale che prevede il divieto di consumo di bevande alcoliche in tutti i luoghi pubblici (vie, piazze..) e luoghi aperti al pubblico tranne all'interno dei locali o nelle immediate vicinanze (entro 3 metri dalla porta di accesso del locale) dove si è acquistata la bevanda

PUBBLICAZ. NR. 301

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Urbino dal 11/02/19 al 26/02/19



Il/La responsabile per la pubblicazione

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.